

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Titolo del contributo esaminato:

Scheda per il referaggio degli articoli

Il Valutatore assegni ad ognuno dei cinque parametri prefissati un **punteggio** variabile da 0 a 5.

Il giudizio favorevole alla pubblicazione presuppone che la qualità complessiva del contributo risulti 'buona', ossia che abbia conseguito un **punteggio complessivo non inferiore a 15**).

Il Valutatore, all'esito dell'esame, esprima un giudizio finale sullo scritto, optando per una delle quattro scelte indicate (a) pubblicabile; b) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; c) non pubblicabile se non rivisto, indicando nel dettaglio le parti da modificare; d) non pubblicabile.

1. ORIGINALITÀ

Il Valutatore assegni al contributo un punteggio compreso fra 0 e 5, giudicandolo secondo i seguenti parametri: acquisizioni o argomentazioni utili all'avanzamento delle conoscenze nel settore di riferimento e/o per la scienza in generale; metodologia impiegata nella trattazione.

Punteggio:

2. RIGORE SCIENTIFICO DEL METODO

Il Valutatore assegni al contributo un punteggio compreso fra 0 e 5, giudicandolo secondo i seguenti parametri: varietà di fonti e di documentazione utilizzata; conoscenza dello stato dell'arte.

Punteggio:

3. CONOSCENZA CRITICA DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA

Il Valutatore assegni al contributo un punteggio compreso fra 0 e 5, giudicandolo secondo i seguenti parametri: grado di approfondimento circa la conoscenza della dottrina e/o della giurisprudenza concernente la tematica oggetto del contributo.

Punteggio:

4. COERENZA INTERNA FORMALE E PROPRIETÀ DI FORMA

Il Valutatore assegni al contributo un punteggio compreso fra 0 e 5, giudicandolo secondo i seguenti parametri: redazione formale, sviluppo dell'argomento; coerenza delle argomentazioni; coerenza fra titolo, contenuto ed *abstract*.

Punteggio:

5. CHIAREZZA ESPOSITIVA

Il Valutatore assegni al contributo un punteggio compreso fra 0 e 5, giudicandolo secondo i seguenti parametri: chiarezza espositiva; fluidità della forma.

Punteggio:

6. ESITO DELLA VALUTAZIONE:

- (a) non pubblicabile;
- (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivatamente in cosa;
- (c) pubblicabile dopo modifiche/integrazioni, da specificare nel dettaglio;
- (d) pubblicabile.

7. GIUDIZIO SINTETICO E ANNOTAZIONI DEL VALUTATORE

.....
.....
.....
.....
.....

All'esito dell'esame, lo scritto ha ottenuto un punteggio pari a:

Il Valutatore ritiene pertanto lo scritto esaminato:

Data

Contributo valutato da:

Estratto del Codice etico e Regolamento per la revisione dei contributi da pubblicare

Archivio giuridico Filippo Serafini

Art. 7

(Criteri di valutazione del manoscritto)

1. Ai fini della valutazione, è necessario che i prodotti considerati scientifici secondo le caratteristiche di ciascuna disciplina si segnalino per l'originalità, l'ampiezza della trattazione, la correttezza metodologica e dell'analisi critica, oltre che per la ricchezza delle fonti e dell'informazione bibliografica, nonché per la capacità di entrare in un dialogo approfondito col dibattito nazionale e/o internazionale (ove rilevante per la disciplina).

2. La valutazione dei Revisori non può tenere conto delle convinzioni personali, degli indirizzi teorici o delle appartenenze di scuola dell'Autore, ma verifica soltanto: a) l'originalità dell'impianto metodologico e dei risultati; b) la correttezza degli stessi; c) l'ampiezza della conoscenza critica della dottrina e della giurisprudenza; d) la coerenza interna formale (tra titolo, sommario e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'Autore); e) la chiarezza dell'esposizione.

Art. 8

(Doveri dei Revisori)

1. Gli esperti scelti come Revisori si impegnano:

- a) ad osservare scrupolosamente i criteri indicati nell'art. 7;
- b) a trattare il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e a distruggere tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma della Redazione che esse sono state ricevute;
- c) a non rivelare ad altri quali scritti hanno giudicato;
- d) a non diffondere tali scritti nemmeno parzialmente e a non utilizzare informazioni e idee acquisite mediante la revisione per finalità scientifiche ovvero personali;
- e) ad assegnare per ognuno dei cinque parametri prefissati un punteggio variabile dal minimo di 1 al massimo di 5, utilizzando l'apposita scheda trasmessa dalla Redazione, ad uso esclusivo e riservato della medesima. Un giudizio favorevole alla pubblicazione presuppone che la qualità complessiva del contributo risulti 'buona' (vale a dire un punteggio complessivo non inferiore a 15);
- f) a formulare un sintetico giudizio sul contributo, che tenga conto dei criteri di cui all'art. 7 e sia espresso in modo chiaro e motivato con obiettività, prudenza e rispetto al fine, se necessario, di aiutare l'Autore a migliorare la qualità ed il valore scientifico del suo lavoro. Ogni dichiarazione, osservazione o argomentazione riportata deve essere preferibilmente accompagnata da una corrispondente citazione;
- g) a comunicare alla Direzione o alla Redazione della Rivista gli elementi emersi dopo la valutazione del contributo, nel caso in cui essi influiscano sull'esito del giudizio previamente espresso.

2. Il Revisore selezionato, che ritenga di non avere la competenza necessaria per valutare il manoscritto assegnato ovvero che non sia in grado di adempiere al suo incarico nei tempi richiesti, deve darne tempestiva comunicazione alla Direzione della Rivista, rinunciando a partecipare al processo di revisione o inoltrando una richiesta di proroga dei termini di espletamento dell'incarico.

3. Nel caso in cui i Revisori individuino la paternità del saggio e versino in una posizione di conflitto di interesse derivante da precedenti rapporti di concorrenza, di collaborazione o altro tipo di collegamento con gli Autori e gli enti di appartenenza o comunque di afferenza, sono tenuti a rinunciare all'incarico, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione della Rivista.

4. I Revisori sono tenuti a comunicare alla Direzione della Rivista se sussista una somiglianza sostanziale o una sovrapposizione significativa tra il manoscritto da valutare e qualunque altro documento pubblicato di cui hanno conoscenza personale.

Art. 9

(Esiti della valutazione)

1. Gli esiti della valutazione possono essere:

- a) “*non pubblicabile*”;
- b) “*non pubblicabile se non rivisto, indicando motivatamente in cosa*”;
- c) “*pubblicabile dopo modifiche/integrazioni, da specificare nel dettaglio*”;
- d) “*pubblicabile*” (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali adottati dalla Rivista).

2. L’esito della valutazione e i giudizi espressi dai Revisori sono comunicati all’Autore a cura della Redazione, nel rispetto dell’anonimato dei Revisori. Nell’ipotesi di cui alla lett. d), la Redazione comunica all’Autore l’esito della valutazione.

3. Nelle ipotesi di cui alle lett. b) e c), i Revisori hanno il compito di identificare la presenza di riferimenti bibliografici rilevanti per il contributo sottoposto a valutazione, non citati ovvero non adeguatamente considerati dall’Autore.

4. Qualora l’esito della valutazione sia “non pubblicabile se non rivisto, indicando motivatamente in cosa” (b) o “pubblicabile dopo modifiche/integrazioni, da specificare nel dettaglio” (c), i Revisori si rendono disponibili a valutare una seconda volta il manoscritto già esaminato, al fine di accertare se la nuova versione dello stesso manoscritto presentata dall’Autore possa considerarsi “pubblicabile”.

5. Sulla scorta dei dati della scheda e del giudizio sintetico espresso dai Revisori, la Direzione, una volta accertata l’osservanza dei criteri di valutazione di cui all’art. 7 e l’adempimento dei doveri dei Revisori di cui all’art. 8, decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o respingerlo in aderenza al giudizio espresso dai Revisori. In casi assolutamente eccezionali, la valutazione di “non pubblicabilità” dei Revisori potrà non essere vincolante, sempre che la Direzione e almeno due componenti del Comitato scientifico la ritengano non adeguatamente motivata e decidano, pertanto, di sottoporre il contributo all’esame di un ulteriore Revisore.

6. Qualora i giudizi espressi dai Revisori siano tra loro discordanti, la Direzione invia il contributo ad un terzo Revisore. Nel caso di giudizio negativo conforme da parte del terzo Revisore, il contributo non può essere pubblicato. Nel caso di giudizio positivo espresso dai primi due Revisori o, in caso di discordanza, di giudizio positivo conforme espresso dal terzo Revisore, la decisione finale sulla pubblicazione spetta alla Direzione.